**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

DECRETO 14 luglio 2017, n. 125

**Regolamento recante l'individuazione dei beneficiari, la Commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, commi 648 e 649, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. (17G00136)**

*(GU n.190 del 16-8-2017)*

Vigente al: 31-8-2017

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

E DEI TRASPORTI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione

europea;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.

78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,

recante: «Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini», il

quale prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono attributi

per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente

la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali

conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico, sulle quali

le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello

esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita'

quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante:

«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e

gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni

da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 e, in particolare

l'articolo 1, comma 648, che autorizza il Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti a concedere contributi per servizi di

trasporto ferroviario intermodale, in arrivo e in partenza da nodi

logistici e portuali in Italia;

Visto l'articolo 1, comma 649, della predetta legge, che prevede

che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con

il Ministro dell'economia e delle finanze, adotti un regolamento per

l'individuazione, la commisurazione degli aiuti, le modalita' e le

procedure per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 647 e

648, previa notifica preventiva alla Commissione europea, ai sensi

dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive

modificazioni, recante: «Codice dei contratti pubblici»;

Visto l'articolo 15, comma 2, lettera a), del decreto-legge 22

ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°

dicembre 2016, n. 225, che ha ridotto la dotazione finanziaria con il

taglio dell'intero stanziamento previsto per l'anno 2016, pari a 20

milioni di euro;

Visto l'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.

50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,

recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a

favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone

colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo» che ha previsto

che, ai fini del raggiungimento degli obiettivi programmatici

indicati nel documento di economia e finanza per l'anno 2017, le

risorse finanziarie stanziate a favore della misura denominata

«ferrobonus» sono decurtate, per l'anno 2017, per un importo pari ad

euro 823.015;

Vista la comunicazione della Commissione 2008/C 184/07 recante

«Linee guida comunitarie per gli aiuti di Stato alle imprese

ferroviarie» e in particolare il Capo 6, Sezione 6.1, n. 98 lettera

b), riguardante gli aiuti diretti a ridurre i costi esterni, ossia

gli aiuti destinati ad incoraggiare il trasferimento modale verso la

rotaia in quanto modalita' che genera minori costi esterni rispetto

ad altri modi di trasporto come il trasporto su gomma;

Vista la decisione C(2016)7676 del 24 novembre 2016 con la quale la

Commissione europea ha autorizzato l'aiuto di Stato SA.44627 -

Italia - Ferrobonus - Incentivi per il trasporto ferroviario, previa

notifica effettuata dal Ministero per via elettronica in data 22

giugno 2016;

Acquisito il preventivo concerto del Ministero dell'economia e

delle finanze con nota prot. 1403 del 9 marzo 2017;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione

consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione del 28

marzo 2017;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai

sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,

effettuata con nota n. 4.3.15.3/2017/8 del 23 maggio 2017;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, sono adottate le seguenti

definizioni:

a) «Ministero»: il Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti;

b) «soggetto gestore»: la Societa' Rete Autostrade Mediterranee

S.p.A., soggetto incaricato delle attivita' di istruttoria, gestione

operativa e monitoraggio dell'intervento;

c) trasporto intermodale: trasporto di merci nella stessa unita'

di carico o sullo stesso veicolo stradale, che utilizza due o piu'

modi di trasporto e che non implica l'handling della merce nelle fasi

di scambio modale;

d) trasporto trasbordato: trasporto nel quale le merci effettuano

la parte iniziale o terminale del tragitto su strada e l'altra parte

per ferrovia, con rottura di carico;

e) nodo logistico: punto nodale per la raccolta, la separazione,

il trasbordo e la redistribuzione delle merci, inclusi gli

interporti;

f) interporto: complesso organico di strutture e servizi

integrati e finalizzati allo scambio di merci tra le diverse

modalita' di trasporto, comunque comprendenti uno scalo ferroviario

idoneo a formare o ricevere treni completi e in collegamento con

porti, aeroporti e viabilita' di grande comunicazione;

g) imprese utenti di servizi ferroviari: imprese, cosi' come

definite dall'articolo 2082 del codice civile, che commissionano

treni completi a imprese ferroviarie, attraverso contratti di servizi

ferroviari per trasporto intermodale e trasbordato;

h) operatore del trasporto combinato (MTO): soggetto che conclude

un contratto di trasporto multimodale per suo conto, che non agisce

come preposto o mandatario del mittente o dei vettori partecipanti

alle operazioni di trasporto multimodale e che assume la

responsabilita' dell'esecuzione del contratto;

i) impresa ferroviaria: qualsiasi impresa pubblica o privata

titolare di licenza, ai sensi del decreto legislativo 15 luglio 2015,

n. 112, la cui attivita' principale consiste nella prestazione di

servizi per il trasporto di merci o persone per ferrovia e che ne

garantisce la trazione; sono comprese anche le imprese che forniscono

la sola trazione;

l) treno completo: il treno acquistato in tutta la sua capacita'

di prestazioni da un unico cliente.

Art. 2

Oggetto

1. Il presente regolamento stabilisce, ai sensi di quanto previsto

dall'articolo 1, comma 649, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i

criteri e le modalita' per la concessione di contributi ai servizi di

trasporto ferroviario intermodale e trasbordato in arrivo e in

partenza da nodi logistici o portuali in Italia, al fine di sostenere

il completo sviluppo del sistema di trasporto intermodale.

2. Gli interventi di cui al presente regolamento sono finalizzati

ad incentivare servizi di trasporto in grado di ridurre

significativamente le esternalita' negative e le emissioni

inquinanti, in particolare di CO2 , anche al fine di trasferire una

quota del trasporto di merci su strada ad altre modalita' di

trasporto maggiormente sostenibili.

Art. 3

Risorse finanziarie

1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di assegnazione

dei contributi di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 28

dicembre 2015, n. 208, nei limiti delle risorse statali disponibili.

2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 645, della legge n. 208 del

2015, le suddette risorse possono subire riduzioni in caso di minori

risparmi rispetto alle stime di cui al secondo periodo del citato

articolo 1, comma 645.

3. Tali fondi possono essere incrementati da ulteriori risorse

derivanti dall'utilizzo di quota parte delle risorse di cui

all'articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. Altre risorse destinate o da destinare per le finalita' di cui

all'articolo 2 del presente regolamento da parte delle Regioni e

delle Province autonome di Trento e Bolzano possono essere oggetto di

intese operative con il Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti ed erogate secondo le previsioni di cui all'articolo 12.

5. Nell'ipotesi di cui al comma 4, nonche' in caso di ulteriori

stanziamenti statali a favore del trasporto ferroviario intermodale o

trasbordato, la durata di concessione dei contributi di cui al

presente regolamento puo' proseguire oltre l'anno 2018, fermo

restando che il regime di aiuti complessivamente non deve superare i

cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente

regolamento.

Art. 4

Soggetto gestore

1. Gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti la gestione

operativa, l'istruttoria delle domande, nonche' l'esecuzione dei

monitoraggi e dei controlli di cui al presente regolamento sono

svolti dal soggetto gestore, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del

decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,

dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con le modalita' e nei termini

previsti da apposito accordo di servizio, stipulato tra il Ministero

delle infrastrutture e dei trasporti ed il soggetto gestore.

2. Le funzioni e le attivita' che il soggetto gestore deve

svolgere, cosi' come regolamentate dal predetto accordo di servizio,

sono quelle di seguito elencate:

a) collaborare con il Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti per la predisposizione delle procedure di accesso ai

suddetti incentivi;

b) fornire assistenza tecnica al Ministero delle infrastrutture e

dei trasporti ed ai beneficiari;

c) realizzare la gestione operativa dei provvedimenti in oggetto,

ivi comprese tutte le attivita' di informatizzazione/archiviazione

dei dati, istruttoria, verifica, analisi e comunicazione operativa

con i beneficiari, seguendo le indicazioni fornite dalla Direzione

generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita';

d) fornire assistenza tecnica al Ministero delle infrastrutture e

dei trasporti nella fase di chiusura delle attivita' relative a tali

incentivi;

e) monitorare l'andamento dei provvedimenti e svolgere le

relative attivita' di controllo, sulla base delle specifiche fornite

dalla Direzione generale competente.

3. Gli oneri derivanti dall'accordo di servizio previsto dal comma

1 sono a carico delle risorse di cui all'articolo 3, nel limite

massimo dell'1,5 per cento delle risorse destinate all'intervento di

cui al presente regolamento e sono definiti in base ad uno specifico

preventivo che tenga conto, per il personale impiegato, delle

giornate/uomo impegnate e delle relative tariffe applicabili,

debitamente suddivise nelle componenti di costo diretto, costo

gestionale e costo aziendale, per i costi direttamente imputabili

all'esecuzione delle attivita', della spesa da sostenere, per le

componenti di costo indiretto, della percentuale riconoscibile e, per

gli eventuali costi per viaggi e trasferte, delle spese

preventivabili. Gli oneri effettivamente risultanti sono riconosciuti

previa presentazione ed approvazione di apposita rendicontazione

redatta secondo le specifiche contenute nell'accordo di servizio

medesimo in conformita' al sopracitato preventivo.

4. Il Ministero, in quanto amministrazione titolare dell'interesse

primario, esercita le funzioni di iniziativa, di vigilanza, di

controllo e decisorie in ordine alle attivita' espletate dal soggetto

gestore. A tal riguardo il predetto soggetto assicura la massima

collaborazione, tempestivita', diligenza e serieta' nell'adempimento

delle richieste, degli ordini e delle sollecitazioni del Ministero

delle infrastrutture e dei trasporti sulle attivita' tecniche e

istruttorie relative alle procedure di cui e' responsabile.

Art. 5

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente

regolamento le imprese, con sede nell'ambito dello Spazio Economico

Europeo, di cui all'articolo 1, lettere g) ed h), costituite in forma

di societa' di capitali, ivi incluse le societa' cooperative.

2. Ai fini dell'accesso ai contributi di cui al presente

regolamento, le imprese di cui al comma 1 devono:

a) essere regolarmente costituite ed essere iscritte nel registro

delle imprese o enti equivalenti;

b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non

trovarsi, per quanto applicabile, in una delle situazioni previste

dall'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

c) non essere sottoposte a procedure concorsuali quali il

fallimento, l'amministrazione straordinaria o liquidazione coatta

amministrativa o a liquidazione, scioglimento della societa', o

concordato preventivo senza continuita' aziendale o di piano di

ristrutturazione dei debiti;

d) possedere una situazione di regolarita' contributiva e di

regolarita' fiscale ai sensi dell'articolo 80, comma 4, del decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

e) operare nel rispetto delle disposizioni in materia di

contrattazione collettiva nazionale e territoriale del lavoro e degli

obblighi contributivi;

f) essere in regola con la disciplina antiriciclaggio e

antiterrorismo di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n.

231;

g) non trovarsi nelle condizioni che non consentono la

concessione delle agevolazioni ai sensi della normativa antimafia di

cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

h) aver restituito le agevolazioni pubbliche godute per le quali

e' stata gia' disposta la restituzione;

i) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e,

successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato,

aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione

europea.

3. Il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, unitamente a

quanto prescritto per l'accesso al contributo in fase di

presentazione dell'istanza, deve essere dimostrato alla data di

presentazione della domanda di ammissione al contributo.

4. L'assenza dei requisiti di cui al comma 2, lettere da a) a i),

costituisce causa di revoca, determinando decadenza dal contributo ed

eventuale recupero dello stesso secondo quanto disposto dall'articolo

14.

5. Le imprese richiedenti il contributo sono obbligate, altresi',

ad attenersi alle prescrizioni, comunitarie e nazionali, in

particolare in materia di ambiente, aiuti di Stato, concorrenza tra

imprese e sicurezza.

6. Le imprese soggette ad influenza dominante da parte di

un'impresa ferroviaria sono obbligate a tenere evidenza contabile

separata in relazione alle attivita' oggetto di incentivazione, pena

la non ammissibilita' al contributo.

Art. 6

Oggetto e destinazione dell'incentivo

1. L'incentivo e' rivolto alle imprese utenti di servizi di

trasporto ferroviario intermodale o trasbordato e operatori del

trasporto combinato che commissionano alle imprese ferroviarie in

regime di trazione elettrica treni completi e che si impegnano:

a) a mantenere in essere, per dodici mesi decorrenti dalla data

di entrata in vigore del presente regolamento, un volume di traffico

ferroviario intermodale o trasbordato, in termini di treni\*km

percorsi sulla rete nazionale italiana, non inferiore alla media del

volume di traffico ferroviario merci intermodale o trasbordato

effettuato nel corso del triennio 2012 - 2013 - 2014;

b) a incrementare, per successivi periodi di dodici mesi

consecutivi, il volume di traffico ferroviario rispetto alla media

del volume di traffico ferroviario merci intermodale o trasbordato

effettuato nel corso del triennio 2012 - 2013 - 2014;

c) a mantenere, per ulteriori ventiquattro mesi, il volume di

traffico ferroviario raggiunto nell'ultimo periodo di dodici mesi di

erogazione del contributo.

2. L'importo massimo del contributo per treno\*km in ogni caso non

puo' superare 2,50 euro per treno\*km. Tale misura base puo' essere

adeguata mediante revisioni annuali nei casi di cui all'articolo 3,

commi 2, 3 e 4. In tali casi l'adeguamento della misura e' disposto

con decreto del Direttore generale per il trasporto stradale e per

l'intermodalita', su conforme parere del Ministero dell'economia e

finanze, fermi restando i limiti di cui all'articolo 12.

3. Ai fini della quantificazione del contributo non si considerano

i treni con percorrenza complessiva inferiore a 150 km, ad eccezione

dei servizi di trasporto ferroviario intermodale effettuati tra un

porto e un interporto.

4. Il valore unitario del contributo per treno\*km puo' essere

definito anche in funzione della lunghezza del percorso dei singoli

treni completi commissionati, al fine di ottimizzarne l'effetto

incentivante della scelta intermodale. La trazione non elettrica e'

limitata strettamente a tratti di raccordo che assicurano la

continuita' operativa del percorso su ferrovia.

Art. 7

Attribuzione dei contributi

1. All'impresa e' riconosciuto un contributo in ragione dei

treni\*chilometro effettuati nei dodici mesi decorrenti dall'entrata

in vigore del presente regolamento, fino ad un massimo di euro 2,50

per ogni treno\*chilometro di trasporto intermodale o trasbordato. Il

Ministero procedera' a comunicare, entro quarantacinque giorni

decorrenti dal termine di scadenza per la presentazione della domanda

e sulla base dei soli dati in essa contenuti, l'ammissibilita'

dell'impresa al contributo.

2. Il diritto al contributo deve essere comprovato, nel corso del

triennio e con riferimento a ciascun periodo di dodici mesi di cui

all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), con l'acquisizione di

contratti conclusi con una o piu' imprese ferroviarie per servizi di

trasporto intermodale trasbordato con treni completi.

3. Il contributo di cui al comma 1 e' attribuito a condizione che,

a consuntivo del periodo di dodici mesi di riferimento, siano

rispettati i requisiti di cui all'articolo 6, ai soli fini del

raggiungimento di tale soglia e dietro presentazione di idonea

documentazione, si considerano come effettuati i treni\*chilometro non

realizzati per cause non imputabili all'impresa. Ai fini della

quantificazione del contributo, non si considerano i treni con

percorrenza complessiva inferiore a 150 chilometri, ad eccezione dei

servizi di trasporto ferroviario intermodale effettuati tra un porto

ed un interporto.

4. I beneficiari del contributo, che siano operatori del trasporto

combinato, sono tenuti a destinare a favore dei propri clienti, che

hanno usufruito di servizi di trasporto ferroviario, una riduzione

del corrispettivo almeno pari al 50 per cento dell'ammontare dei

contributi percepiti.

Art. 8

Modalita' di determinazione dei contributi

1. Il contributo per treno\*chilometro, attribuibile ai sensi

dell'articolo 7, e' quantificato fino alla concorrenza massima

prevista per gli impegni di spesa per ciascun anno ed e' erogato

compatibilmente con la disponibilita' di cassa e nel rispetto delle

norme di contabilita' pubblica. Qualora, in funzione dei servizi

ammissibili a contributo, le risorse disponibili non sono

sufficienti, si procede alla riduzione di dette risorse in

proporzione all'ammontare spettante a ciascun beneficiario.

2. Nel caso si rendessero disponibili ulteriori risorse, statali,

regionali o locali, le stesse sono utilizzate fino alla concorrenza

del limite di cui all'articolo 6, comma 2, e, comunque, nel rispetto

di quanto previsto dall'articolo 12.

Art. 9

Procedura di accesso

1. I contributi di cui al presente regolamento sono concessi sulla

base di una istruttoria condotta ai sensi della legge 7 agosto 1990,

n. 241.

2. L'apertura dei termini per la presentazione delle domande di

accesso ai contributi, unitamente al modello per la presentazione

delle domande, viene disposta dal Ministero delle infrastrutture e

dei trasporti con provvedimento del Direttore generale per il

trasporto stradale e per l'intermodalita', da adottare entro quindici

giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente

regolamento, pubblicato nei siti web istituzionali del soggetto

gestore e in quello del medesimo Ministero, nel rispetto dei principi

di trasparenza e accessibilita' di cui al decreto legislativo 14

marzo 2013, n. 33.

3. Per accedere ai contributi, le imprese devono presentare

l'istanza al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -

Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed

il personale - Direzione generale per il trasporto stradale e

l'intermodalita', Via Caraci, 36 - 00157 Roma, specificando con

apposita dicitura nell'oggetto «contributo decreto ferrobonus».

4. Le istanze devono pervenire al Ministero via PEC al seguente

indirizzo di posta elettronica:

incentivi.trasportointermodale@pec.mit.gov.it, entro e non oltre

quarantacinque giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del

provvedimento dirigenziale di cui al comma 2.

5. Con il provvedimento di cui al comma 2 sono fornite istruzioni

operative necessarie ai fini dell'attuazione dell'intervento.

Art. 10

Istruttoria delle domande e quantificazione

del contributo

1. Sulle domande di ammissione al contributo presentate nei termini

e con le modalita' previste dal provvedimento di cui all'articolo 9,

si procede alla prima analisi documentale nel rispetto dell'ordine

cronologico di presentazione.

2. L'ammissione al contributo e' notificata dal Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti via posta elettronica certificata,

all'esito della comunicazione delle risultanze dell'istruttoria

effettuata dal soggetto gestore; in caso di esito negativo delle

attivita' istruttorie, la domanda e' rigettata previa comunicazione

ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Il contributo e' quantificato, annualmente, a consuntivo del

periodo di dodici mesi di riferimento da effettuarsi nelle modalita'

di cui all'articolo 13; i contributi sono erogati secondo quanto

disposto dall'articolo 8.

4. Il Ministero, avvalendosi del soggetto gestore, anche tramite

accesso diretto all'apposito sistema informativo del gestore

dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, verifica la veridicita'

dei dati rendicontati dai beneficiari in termini di effettuazione dei

treni\*km.

Art. 11

Termini e modalita' del ribaltamento del contributo

1. Gli operatori del trasporto intermodale o trasbordato, ai fini

del ribaltamento della quota di contributo spettante alla clientela,

sono tenuti a verificare la regolarita' dell'imprese di autotrasporto

di merci per conto terzi presso il Portale dell'Albo degli

Autotrasportatori. La quota di contributo non e' ribaltata alle

imprese che non risultino in regola a seguito delle verifiche. Il

calcolo della quota spettante ai singoli clienti ai sensi

dell'articolo 7, comma 4, e' effettuato dopo la verifica di cui al

presente comma.

2. Il ribaltamento del contributo e' praticato dal beneficiario del

contributo, operatore del trasporto intermodale o trasbordato, sotto

forma di rimborso diretto o di sconto per successivi servizi

prestati, a favore dei propri clienti entro e non oltre sessanta

giorni dal ricevimento del contributo medesimo. Entro i successivi

trenta giorni l'operatore del trasporto trasmette al Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti, con le modalita' di cui all'articolo

9, comma 4, la documentazione atta a comprovare tale ribaltamento per

ciascun cliente.

Art. 12

Cumulo dell'incentivo

1. Nel caso di coesistenza di altri interventi di natura pubblica,

europei, statali, regionali ed enti locali, la contribuzione

complessiva non puo' eccedere:

a) per ciascun beneficiario, il 30 per cento del costo medio del

trasporto ferroviario su scala nazionale comprensivo degli oneri

sottostanti accessori quali verifica, formazione treno e manovra;

b) per ciascun servizio ferroviario, il 50 per cento del

differenziale medio su base nazionale, fra il trasporto stradale e

quello ferroviario, dei costi esterni per esternalita' negative per

unita' di massa di merce trasportata.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, avvalendosi

del soggetto gestore, sulla base delle rendicontazioni fornite dai

beneficiari e della relativa documentazione, e' tenuto a verificare,

per tutto il periodo di incentivazione e per singolo beneficiario, il

rispetto dei limiti indicati nel comma 1.

Art. 13

Rendicontazione e monitoraggio

1. Ai fini della rendicontazione dei periodi di cui all'articolo 6,

comma 1, lettere a) e b), entro e non oltre sessanta giorni dalla

scadenza di ciascun periodo di riferimento, l'impresa deve far

pervenire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con le

modalita' di cui all'articolo 9, comma 4:

a) il riepilogo dei treni\*chilometro effettuati dalla data di

entrata in vigore del presente regolamento fino alla scadenza del

primo periodo di dodici mesi, articolato per relazione di traffico e

contenente gli elementi utili ai fini del calcolo e della

liquidazione del contributo (origine, destinazione, estremi lettera

di vettura, chilometraggio), corredato delle dichiarazioni rese ai

sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 2000, n. 445, sottoscritte dal legale rappresentante

dell'impresa e dal rappresentante dell'impresa ferroviaria che ha

effettuato i servizi, attestanti la veridicita' dei dati ivi

riportati;

b) copia dei contratti con una o piu' imprese ferroviarie per

servizi di trasporto intermodale o trasbordato con treni completi

relativi ai trasporti effettuati.

2. Il contributo e' quantificato a consuntivo dei singoli periodi

di riferimento, ove siano rispettati i requisiti di cui all'articolo

6 e sulla base dei treni\*chilometro effettivamente realizzati nel

periodo incentivato.

3. L'Amministrazione da' comunicazione ai singoli interessati in

ordine all'ammontare del contributo agli stessi spettante tramite

posta elettronica certificata e attiva successivamente i pagamenti,

secondo la disponibilita' di cassa.

4. Ai fini del monitoraggio, di quanto previsto dall'articolo 6,

comma 1, lettera c), nel corso dei ventiquattro mesi decorrenti dalla

scadenza dell'ultimo periodo incentivato, il Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti, anche tramite accesso diretto

all'apposito sistema informativo del gestore dell'infrastruttura

ferroviaria nazionale, verifica il mantenimento del volume di

traffico ferroviario raggiunto nell'ultimo periodo di dodici mesi di

erogazione del contributo.

5. Ai fini di cui al comma 4, le imprese trasmettono al Ministero

delle infrastrutture e dei trasporti, con le modalita' di cui

all'articolo 9, comma 4, entro sessanta giorni dal termine di

scadenza di ciascun periodo di dodici mesi successivi alla scadenza

dell'ultimo periodo di dodici mesi di erogazione del contributo e per

due periodi consecutivi:

a) l'elenco dei treni\*chilometro effettuati nel periodo di dodici

mesi soggetto a monitoraggio;

b) ulteriori dati che saranno richiesti dal Ministero ai fini del

monitoraggio.

6. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche per il

tramite soggetto gestore incaricato delle attivita' di istruttoria,

gestione e monitoraggio dell'intervento, rende disponibili in formato

elettronico i modelli utili per la raccolta dei dati per il

monitoraggio anche sul sito del Ministero medesimo.

Art. 14

Recupero dei contributi

1. Nei casi di revoca del contributo ai sensi dell'articolo 5,

comma 4, il beneficiario non puo' accedere ai contributi per alcun

periodo di incentivazione ed e' tenuto alla restituzione integrale

del contributo eventualmente gia' percepito.

2. Negli altri casi di mancato rispetto delle condizioni previste

dal presente regolamento e degli impegni assunti per la concessione

del contributo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,

procede alla sospensione delle eventuali erogazioni in corso nonche'

al recupero dei contributi complessivamente percepiti al netto della

quota obbligatoria del ribaltamento effettuato ai sensi dell'articolo

11.

3. All'esito del monitoraggio, in caso di mancato adempimento

all'obbligo di mantenere per ulteriori ventiquattro mesi successivi

al triennio di incentivazione il volume di traffico ferroviario

raggiunto, Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti procede

ad un recupero dei contributi erogati per l'intero periodo di

incentivazione, in misura pari alla percentuale di riduzione di

traffico riscontrata in sede di verifica.

4. Le somme recuperate sono versate all'entrata del bilancio dello

Stato secondo le indicazioni fornite dal Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti.

Art. 15

Controlli

1. Il Ministero effettua controlli, anche a campione, in ordine

alla veridicita' delle dichiarazioni rese e delle informazioni

prodotte dalle imprese utenti e dalle imprese ferroviarie ai fini

dell'assegnazione dei contributi di cui al presente decreto. A tale

fine il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo' acquisire

informazioni presso ogni altra Amministrazione pubblica, nonche'

effettuare verifiche, ispezioni e controlli anche mediante accesso

diretto alle sedi delle predette imprese utenti e imprese ferroviarie

e puo', altresi', acquisire, anche presso terzi, la documentazione

inerente alle attivita' oggetto di incentivazione, anche ai fini di

verificare l'ottemperanza all'obbligo di cui all'articolo 6, comma 1,

lettera c). Qualora dall'attivita' di controllo, comunque effettuata,

sia accertata la non veridicita' delle informazioni prodotte dalle

imprese, queste ultime decadono dai benefici ottenuti, ai sensi di

quanto previsto dall'articolo 75 del decreto del Presidente della

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e fermo restando quanto previsto

dall'articolo 76 del medesimo decreto del Presidente della

Repubblica.

Art. 16

Norme finali

1. L'accesso ai contributi di cui al presente regolamento e'

consentito alle imprese aventi sede legale in Italia e negli altri

Stati dello Spazio Economico Europeo e, a condizioni di reciprocita',

anche alle imprese aventi sede in Svizzera.

2. Tutta la documentazione che le imprese devono presentare ai

sensi e per i fini del presente regolamento deve essere redatta in

lingua italiana ovvero corredata di traduzione giurata in lingua

italiana.

3. Le imprese hanno l'obbligo di fornire, anche in formato

elettronico, i dati e le informazioni richiesti dal Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti ai fini del presente decreto, secondo

i contenuti e le modalita' comunicati dal Ministero stesso.

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede a

trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze, su base

annuale, apposita relazione circa l'attuazione delle misure adottate

con il presente decreto.

Art. 17

Entrata in vigore e clausola di invarianza finanziaria

1. Il presente regolamento e' inviato ai competenti organi di

controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana.

2. Agli adempimenti di cui al presente regolamento, il Ministero

delle infrastrutture e dei trasporti provvede con le risorse umane,

finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara'

inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della

Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo

e di farlo osservare.

Roma, 14 luglio 2017

Il Ministro delle infrastrutture

e dei trasporti

Delrio

Il Ministro dell'economia

e delle finanze

Padoan

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 2017

Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del

mare, registro n. 1, foglio n. 3345